

Atto Costitutivo “Sanmarkkam Life APS” – Associazione di Promozione Sociale

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 21:00 i Signori sotto elencati si sono riuniti in modalità telematica via videoconferenza (Google Meet), ai sensi delle vigenti norme che consentono lo svolgimento delle assemblee a distanza, per costituire un'Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), **che acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):**

1. **Alessandro Calcagni**, nato a Macerata il 20/04/1993, residente a Macerata in via Giuseppe Garibaldi 62, C.F. CLCLSN93D20E783X
2. **Salim Vittorio Saviello**, nato a Milano il 16/02/1982, residente a Villamiroglio (AL) in via Romagnoli 5, C.F. SVLSMV82B16F205Y
3. **Ivon Colombano**, nato a Torino il 05/12/1967, residente a Torino in via Via Veglia 69, C.F. CLMVNI67T05L219O
4. **Roberto Calcagni**, nato a Macerata il 22/12/1960, residente in Via Mario bat' 16, 62100 Macerata (MC), C.F. CLCRRT60T22E783H
5. **Franco Pitaccio**, nato a Roma il 01/06/1992, residente in via San Rocco 16, 66010 Guilmi (CH), C.F. PTCFNC92H01H501K
6. **Mirko Nardini**, nato a Roma il 05/12/1988, residente in via Pietro Ferrigni 15, 00159 Roma (RM), C.F. NRDMRK88T05H501S
7. **Alessandro Messina**, nato a Siracusa il 29/03/2006, residente in Via Sardegna 16, 96100 Siracusa (SR), C.F. MSSLSN06C29I754C

I presenti chiamano a presiedere la riunione **Alessandro Calcagni** e a svolgere il ruolo di segretario della seduta **Ivon Colombano**. I presenti, con la sottoscrizione del presente atto, decidono la costituzione dell'Ente del Terzo Settore in forma di **Associazione di promozione sociale Sanmarkkam Life APS**, nel rispetto del D.lgs 117/2017 e successive modifiche nonché degli artt. 14 e ss. del Codice civile . Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Associazione e dà lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'associazione è apartitica, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative ; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio ; essa si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale orientate a promuovere:

1. Area Conoscenza e Consapevolezza (Gnana Dhanam):

- Organizzazione di incontri di riflessione (satsang), seminari, conferenze e corsi per lo studio dei testi e dei principi del Suddha Sanmarkkam.
- Creazione e diffusione di contenuti educativi (pubblicazioni, video, podcast) per divulgare gli insegnamenti di Vallalar e i valori della non-violenza e della compassione.
- Traduzione, pubblicazione e distribuzione delle opere di Ramalinga Swamigal per renderle accessibili a un pubblico più vasto.

- Creazione di una biblioteca fisica e digitale accessibile a tutti gratuitamente, dedicata alla dottrina del Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya Sangam e delle opere di Ramalinga Swamigal.

2. Area Servizio e Solidarietà (Anna Dhanam & Jeeva Karunyam):

- Organizzazione di iniziative di solidarietà sociale, come l'offerta di cibo gratuito (Anna Dhanam) a persone in stato di bisogno, mense sociali o unità di strada, compatibilmente con le risorse disponibili.
- Promozione dell'economia del dono attraverso la gestione di spazi di redistribuzione gratuita di beni materiali (empori solidali / "Free Shop"), dove i soci e i terzi in stato di necessità possono attingere gratuitamente a beni di prima necessità e prodotti etici, sostenuti esclusivamente dalla generosità dei donatori.
- Istituzione di centri di ascolto e supporto per individui in condizioni di fragilità, solitudine o disagio.
- Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere cause umanitarie e di tutela degli animali, ambiente ed altre forme di vita.
- Promozione di gruppi di acquisto solidale (GAS) e collaborazione con filiere del commercio equo e solidale per sostenere produttori etici.

3. Area Educazione alla Non-Violenza e Stili di Vita Etici:

- Organizzazione di corsi di cucina compassionevole (vegetariana/vegana), laboratori per la produzione di rimedi erboristici naturali e workshop su stili di vita sostenibili.
- Promozione della Medicina Tradizionale Siddha attraverso incontri informativi e seminari condotti da esperti qualificati, esclusivamente a scopo culturale ed educativo.
- Realizzazione di percorsi educativi nelle scuole e per la cittadinanza sui temi della pace, della risoluzione non violenta dei conflitti e del rispetto per ogni forma di vita.

4. Area Comunità e Collaborazione:

- Creazione e gestione di uno o più centri comunitari, intesi come spazi aperti e inclusivi per la meditazione, lo studio, il dialogo e il servizio disinteressato (Seva).
- Collaborazione attiva con altre associazioni, enti del terzo settore, istituzioni culturali e accademiche, in Italia e all'estero, per la realizzazione di progetti comuni allineati con i valori dell'associazione.
- Organizzazione di eventi interculturali e interreligiosi per favorire la conoscenza reciproca e promuovere la fratellanza universale.

Il Presidente propone all'assemblea di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione **Sanmarkkam Life APS** che, date le disponibilità dei presenti, sarà composto da **3 persone**.

L'Assemblea accoglie la proposta ed elegge il Consiglio Direttivo nelle persone di:

1. **Alessandro Calcagni**
2. **Salim Vittorio Saviello**
3. **Ivon Colombano**

Tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti accettano l'avvenuta nomina e decidono di attribuire in questa sede anche le cariche previste da Statuto:

- **Alessandro Calcagni** per la carica di Presidente;
- **Salim Vittorio Saviello** per la carica di Vice-Presidente;
- **Ivon Colombano** per la carica di Segretario.

Tutti i membri eletti accettano l'avvenuta nomina. I presenti conferiscono la rappresentanza legale al Presidente eletto nonché la delega a provvedere a tutte le formalità derivanti dal presente atto e alla relativa registrazione. Tutte le spese derivanti dalla costituzione saranno a carico dell'associazione. La sede legale dell'associazione è stabilita in **Macerata (MC), Via Giuseppe Garibaldi 62, 62100**. L'assemblea viene sciolta alle ore 22:00.

Il Presidente (**Alessandro Calcagni**)

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO CALCAGNI
03/02/2026 16:16:22
con la Firma Digitale cheFIRMA!

Il Segretario (**Ivon Colombano**)

Firmato digitalmente da
IVON COLOMBANO
05/02/2026 17:57:39
con la Firma Digitale cheFIRMA!

Il vicepresidente (**Salim Vittorio Saviello**)

Firmato digitalmente da
SALIM VITTORIO SAVIELLO
03/02/2026 19:08:23
con la Firma Digitale cheFIRMA!

Firme dei soci fondatori (sottoscrittori):

1. Alessandro Calcagni

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO CALCAGNI
03/02/2026 16:16:22
con la Firma Digitale cheFIRMA!

2. Salim Vittorio Saviello

Firmato digitalmente da
SALIM VITTORIO SAVIELLO
03/02/2026 19:08:23
con la Firma Digitale cheFIRMA!

3. Ivon Colombano

Firmato digitalmente da
IVON COLOMBANO
05/02/2026 17:57:38
con la Firma Digitale cheFIRMA!

4. Roberto Calcagni

Firmato digitalmente da
ROBERTO CALCAGNI
05/02/2026 19:23:17
con la Firma Digitale cheFIRMA!

5. Mirko Nardini

Firmato digitalmente da
MIRKO NARDINI
06/02/2026 09:43:29
con la Firma Digitale cheFIRMA!

6. Alessandro Messina

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO MESSINA
16/02/2026 21:38:55
con la Firma Digitale cheFIRMA!

7. Franco Pitaccio

Statuto
Sanmarkkam Life Associazione di Promozione Sociale
in breve
SL APS
ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata **Sanmarkkam Life Associazione di Promozione Sociale**, in breve **SL APS**, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale Macerata (MC). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “APS” è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad “associazione di promozione sociale” o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma va deliberata dall'assemblea ordinaria e comunicata agli uffici competenti. L'associazione opera principalmente nel territorio italiano, con la possibilità di estendere le proprie attività a livello internazionale attraverso la collaborazione con enti e associazioni affini nei diversi paesi.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.35 Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione, senza scopo di lucro e mossa da finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, persegue la promozione e la diffusione della filosofia del '**Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya Sangham**', ovvero '**La Via Universale della Pura Verità e dell'Armonia Assoluta**', come insegnata dal saggio Ramalinga Swamigal (Vallalar).

Lo scopo ultimo è guidare gli individui e la collettività verso un benessere integrale — fisico, mentale e spirituale — fondato sul riconoscimento della sacralità della vita in ogni sua forma e sulla realizzazione di una coscienza compassionevole e unità universale tra tutti gli esseri viventi.

"L'associazione si rivolge a chiunque, senza alcuna distinzione di credo, origine, genere o condizione sociale, aspiri a una vita più consapevole, etica e armoniosa. Per raggiungere le sue finalità, l'associazione si prefigge i seguenti **obiettivi specifici**:

1. **Diffondere la Consapevolezza:** Far conoscere i principi universali del Suddha Sanmarkkam come strumento pratico per la pace interiore e l'armonia sociale.
2. **Alleviare la Sofferenza:** Mettere in pratica il principio del *Jeeva Karunyam* (Compassione Universale) attraverso azioni concrete volte a lenire la fame, la povertà e ogni forma di disagio umano e animale.
3. **Educare alla Non-Violenza:** Promuovere attivamente uno stile di vita non-violento (*Ahimsa*), con particolare enfasi su un'alimentazione etica e vegetariana/vegana come diretta conseguenza del rispetto per tutti gli esseri viventi.
4. **Creare Comunità:** Stabilire uno spazio inclusivo e accogliente dove le persone possano praticare la meditazione, studiare, dialogare e collaborare a progetti di servizio disinteressato (*Seva*)."

L'associazione fonda ogni sua azione sui seguenti principi etici irrinunciabili:

1. **Il Dharma (Agire Retto):** Ogni azione deve avere come fine ultimo il bene collettivo, operando con onestà, trasparenza, nel rispetto della legalità e per la tutela dell'ambiente e di tutti gli esseri.
2. **Jeeva Karunyam (Compassione Universale Attiva):** Questo è il fondamento operativo dell'associazione. Si traduce nell'impegno concreto ad alleviare la sofferenza di tutti gli esseri viventi (fame, sete, povertà, ignoranza, paura, desiderio), nel divieto assoluto di causare sofferenza intenzionale, nella promozione attiva di un'alimentazione non violenta e nell'opposizione a ogni forma di sfruttamento e sofferenza umana, animale, e di altre forme di vita.
3. **Anma Meya Orumaipadu (Fratellanza Spirituale Universale):** L'associazione promuove attivamente l'unità fondamentale tra tutti gli esseri viventi, favorendo l'inclusione, il rispetto reciproco, il dialogo interculturale e interreligioso come strumenti per superare ogni divisione.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività specifiche:

1. Area Conoscenza e Consapevolezza (Gnana Dhanam):

- Organizzazione di incontri di riflessione (satsang), seminari, conferenze e corsi per lo studio dei testi e dei principi del Suddha Sanmarkkam.
- Creazione e diffusione di contenuti educativi (pubblicazioni, video, podcast) per divulgare gli insegnamenti di Vallalar e i valori della non-violenza e della compassione.
- Traduzione, pubblicazione e distribuzione delle opere di Ramalinga Swamigal per renderle accessibili a un pubblico più vasto.
- Creazione di una biblioteca fisica e digitale accessibile a tutti gratuitamente, dedicata alla dottrina del Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya Sangam e delle opere di Ramalinga Swamigal.

2. Area Servizio e Solidarietà (Jeeva Karunyam in Azione):

- **Cibo (Anna Dhanam):** Organizzazione di iniziative per la distribuzione gratuita di cibo e acqua a persone in stato di bisogno, indigenti, senzatetto, mense sociali o unità di strada, considerando la rimozione della fame (*Pasi*) come atto primario di compassione.
- **"Promozione dell'economia del dono attraverso la gestione di spazi di redistribuzione gratuita di beni materiali (*empori solidali* / "Free Shop"), dove i soci e i terzi in stato di necessità possono attingere gratuitamente a beni di prima necessità e prodotti etici, sostenuti esclusivamente dalla generosità dei donatori."**
- **Vestiario e Riparo (Vastra Dhanam):** Raccolta e distribuzione di indumenti, coperte e beni di prima necessità per offrire protezione e dignità a chi vive in condizioni precarie.

- **Salute e Solievo (Aushada Dhanam):** Supporto all'accesso alle cure mediche e naturali; distribuzione gratuita, nel rispetto delle normative vigenti, di rimedi erboristici, integratori e preparati della tradizione Siddha per alleviare la sofferenza fisica.
- **Tutela Attiva degli Animali:** Azioni concrete per il nutrimento, la cura e la protezione di animali randagi, abbandonati o in pericolo di vita, opponendosi attivamente a ogni forma di crudeltà.
- **Supporto alla Fragilità:** Istituzione di centri di ascolto e fornitura di aiuti materiali (anche economici in casi di emergenza) a individui in condizioni di fragilità, solitudine, malattia o abbandono.

3. Area Educazione alla Non-Violenza e Stili di Vita Etici:

- Organizzazione di corsi di cucina compassionevole (vegetariana/vegana), laboratori per la produzione di rimedi erboristici naturali e workshop su stili di vita sostenibili.
- Promozione della Medicina Tradizionale Siddha attraverso incontri informativi e seminari condotti da esperti qualificati, esclusivamente a scopo culturale ed educativo.
- Realizzazione di percorsi educativi nelle scuole e per la cittadinanza sui temi della pace, della risoluzione non violenta dei conflitti e del rispetto per ogni forma di vita.

4. Area Comunità e Collaborazione:

- Creazione e gestione di uno o più centri comunitari, intesi come spazi aperti e inclusivi per la meditazione, lo studio, il dialogo e il servizio disinteressato (*Seva*).
- Collaborazione attiva con altre associazioni, enti del terzo settore, istituzioni culturali e accademiche, in Italia e all'estero, per la realizzazione di progetti comuni allineati con i valori dell'associazione.
- Organizzazione di eventi interculturali e interreligiosi per favorire la conoscenza reciproca e promuovere la fratellanza universale.

5. Area Tutela della Natura e dell'Ambiente (Ecologia Spirituale):

Riforestazione e Biodiversità: Organizzazione e gestione di campagne di piantumazione di alberi, arbusti e flora autoctona per contrastare il cambiamento climatico, ripristinare la biodiversità locale e creare "polmoni verdi" urbani ed extraurbani.

- **Risanamento Ambientale:** Iniziative di pulizia, bonifica e riqualificazione di aree naturali degradate (boschi, spiagge, parchi pubblici), promuovendo la cura attiva del territorio come atto di servizio.
- **Sistemi Ambientali Rigenerativi:** Progettazione, costruzione e manutenzione di ecosistemi sostenibili, orti comunitari, giardini sinergici, "food forest" e sistemi di permacultura, volti a dimostrare un modello di convivenza armoniosa e non sfruttatrice tra essere umano e natura.
- **Tutela delle Risorse:** Promozione di pratiche per il risparmio idrico, l'uso di energie rinnovabili e l'autoproduzione sostenibile.
-

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate e con i principi etici fondamentali dell'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci e principio di accessibilità

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, idee, condizione sociale o economica, ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo statuto e i principi etici.
2. L'Associazione garantisce l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci, dal momento dell'ammissione, godono di pari diritti e doveri, in conformità al principio di democraticità della struttura e di uguaglianza sostanziale (*Samarasa*) che ispira l'Associazione.
3. Al fine di garantire la massima inclusività e rimuovere gli ostacoli di ordine economico che potrebbero impedire l'adesione, **l'Associazione si impegna a mantenere l'importo della quota associativa ordinaria a un livello accessibile**, tale da non costituire barriera all'ingresso.
4. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

In aderenza al principio di equanimità assoluta (*Samarasa*), non esistono distinzioni di categoria tra i soci. Tutti i membri hanno i medesimi diritti e doveri e hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea oltre dovere di contribuire alla vita associativa attraverso il versamento della quota annuale.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato: il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta), altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/ pubblicato/ almeno otto (8) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

"La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire attraverso strumenti telematici (quali videoconferenza, Google Meet o simili), che consentano l'individuazione univoca del partecipante e l'intervento in tempo reale."

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino a tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto, inoltre ciascun membro del Consiglio Direttivo non può partecipare a deliberazioni in cui abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello dell'associazione.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo agisce come custode dei principi etici e spirituali dell'associazione. I suoi membri svolgono il loro ruolo non come una carica di potere, ma come un atto di servizio disinteressato (Seva). Essi hanno la responsabilità primaria di assicurare che ogni decisione, atto e attività dell'associazione sia una manifestazione concreta del Jeeva Karunyam (Compassione Universale Attiva) e del Samarasa (Equanimità Assoluta).

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno, che non può essere in contrasto con le disposizioni del presente statuto, per disciplinare gli aspetti pratici e operativi della vita associativa non dettagliati nel presente statuto da proporre all'Assemblea dei soci;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
- il Consiglio Direttivo ha il compito fondamentale di assicurare, attraverso una vigilanza costante, che tutte le attività dell'associazione siano sempre conformi ai principi etici fondamentali enunciati all'articolo 4 del presente statuto, promuovendo una cultura di integrità, umiltà e servizio.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 5 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione & Quota Associativa

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) **Quote e contributi degli associati**; b) **Eredità, donazioni e legati**; c) **Contributi dello Stato**, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) **Contributi dell'Unione europea** e di organismi internazionali; e) **Entrate derivanti da prestazioni** di servizi convenzionati; f) **Erogazioni liberali** degli associati e dei terzi; g) **Proventi delle cessioni di beni e servizi** agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; h) **Proventi derivanti dalle attività di interesse generale** e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore; i) **Entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi** di cui all'art. 7 del Cts; j) **Contributi, donazioni e rimborsi** da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; k) **Altre entrate compatibili** con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. **Quota Associativa:** La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa rappresenta il versamento minimo necessario per acquisire la qualifica di socio e i relativi diritti, incluso il diritto di voto. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. **Contributi Volontari e Soci Sostenitori:** È facoltà di ogni socio versare contributi ulteriori rispetto alla quota base stabilita. Tali versamenti supplementari sono da considerarsi erogazioni liberali a sostegno della missione dell'Associazione e non attribuiscono diritti di voto supplementari né quote di partecipazione maggiori, garantendo il principio "una testa, un voto".
4. **Esonero per Indigenza:** In casi eccezionali e motivati di comprovata difficoltà economica o indigenza, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esonero temporaneo dal versamento della quota per specifici soci, garantendo loro comunque il pieno godimento dei diritti associativi, facendosi carico l'Associazione della copertura dei costi vivi tramite apposito fondo di solidarietà.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione di legge.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee l'assemblea convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.